

STATUTO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

E

CODICE ETICO

STATUTO



INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILTRASPORTI

- Art. 1 Denominazione, Sede
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Compiti
- Art. 4 Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti
- Art. 5 Iscrizione e adesione alla Uiltrasporti
- Art. 6 Diritti delle iscritte e degli iscritti
- Art. 7 Diritti delle aderenti e degli aderenti
- Art. 8 Contribuzione e tesseramento
- Art. 9 Responsabilità

PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UILTRASPORTI

TITOLO I - ORGANISMI DI BASE

- Art. 10 Assemblea delle iscritte e degli iscritti
- Art. 11 Gruppo Aziendale Uiltrasporti
- Art. 12 Compiti del Gau
- Art. 13 Presenza nelle Strutture Sindacali di Base

TITOLO II - UILTRASPORTI TERRITORIALE

- Art. 14 La Uiltrasporti Territoriale
- Art.15 Compiti della Uiltrasporti Territoriale
- Art.16 Responsabilità della Uiltrasporti Territoriale

| Art. 17 Organi della Uiltrasporti Territoriale |
|---|
| Art.18 Congresso della Uiltrasporti Territoriale |
| Art. 19 Consiglio Territoriale |
| Art. 20 Esecutivo Territoriale |
| Art. 21 Compiti della Segreteria Territoriale |
| Art. 22 La/II Segretaria/o Generale |
| Art. 23 Uiltrasporti Territoriali di piccole dimensioni |
| |
| TITOLO III - UILTRASPORTI REGIONALE |
| Art. 24 Uiltrasporti Regionale |
| Art. 25 Compiti della Uiltrasporti Regionale |
| Art. 26 Responsabilità della Uiltrasporti Regionale |
| Art. 27 Organi della Uiltrasporti Regionale |
| Art. 28 Congresso Regionale Uiltrasporti |
| Art. 29 Assemblea Regionale |
| Art. 30 Consiglio Regionale Uiltrasporti |
| Art. 31 Esecutivo Regionale |
| Art. 32 La Segreteria Regionale |
| Art. 33 La/II Segretaria/o Generale |
| Art. 34 La/II Segretaria/o Generale Aggiunta/o |
| Art. 35 La/II Tesoriera/e |
| Art. 36 Collegio Sindacale regionale |
| TITOLO IV - UILTRASPORTI NAZIONALE |
| Art. 37 Uiltrasporti Nazionale |

Art.38 Autonomia della Uiltrasporti Nazionale

- Art. 39 Organi della Uiltrasporti Nazionale
- Art. 40 Congresso Nazionale
- Art. 41 Tesi Congressuali
- Art. 42 Discussione Congressuale
- Art. 43 Relazione della Segreteria
- Art. 44 Assemblea Nazionale
- Art. 45 Elezione e composizione del Consiglio Nazionale
- Art. 46 Compiti del Consiglio Nazionale
- Art. 47 Elezione, composizione e compiti dell'Esecutivo Nazionale
- Art. 48 Segreteria Nazionale
- Art. 49 La/II Segretaria/o Generale
- Art. 50 La/II Segretaria/o Generale Aggiunta/o
- Art. 51 La/II Tesoriera/e
- Art. 52 Collegio di Garanzia
- Art. 53 Collegio Sindacale Nazionale

PARTE TERZA - NORME GENERALI

- Art. 54 Democrazia interna
- Art. 55 Incompatibilità interne funzionali
- Art. 56 Incompatibilità esterne
- Art. 57 Rapporti tra la Uiltrasporti e le sue Strutture
- Art. 58 Interventi per la funzionalità degli Organi
- Art. 59 Rispetto dello Statuto
- Art. 60 Provvedimenti disciplinari

Art. 61 Limiti di età e di mandato

PARTE QUARTA - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 62 Validità e modifica dello Statuto
- Art. 63 Riferimento Statuto Uil
- Art. 64 Inderogabilità delle norme
- Art. 65 Regolamento di Attuazione
- Art. 66 Norme transitorie
- Art. 67 Disposizioni finali

PARTE PRIMA PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILTRASPORTI

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

La Uiltrasporti è l'Organizzazione, aderente alla UIL, democratica ed unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, delle aziende di trasporto e dei servizi di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice Europeo di Nizza.

La Uiltrasporti è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La Uiltrasporti aderisce alla International Worker's Federation (I.T.F.) e alla European Transport Federation (E.T.F.)

La Sede della Uiltrasporti è in Roma; la durata dell'organizzazione sindacale Uiltrasporti è a tempo indeterminato.

La Uiltrasporti è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi e cioè della propria denominazione "Unione Italiana Lavoratori dei Trasporti e dei Servizi" e del relativo acronimo "Uiltrasporti"

ART. 2 SCOPI

La Uiltrasporti si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare nella categoria le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale nella categoria perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;

- c) consolidare il progetto del Sindacato delle persone perseguendo la ricomposizione degli interessi delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle giovani e dei giovani, dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- d) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle iniziative e delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari, oltre che al lavoro, anche alla salute, alla sicurezza, all'istruzione e formazione permanente, ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- f) superare le disuguaglianze, favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- g) contribuire nel settore dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari, a rendere più solido e incisivo il ruolo dell'Unione Europea e della sua azione;
- h) favorire nel settore dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari la coesione internazionale del mondo del lavoro e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; sviluppare nella categoria la solidarietà e la cooperazione con i Sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori degli altri Paesi;
- i) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del Sindacato;
- j) favorire l'integrazione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone immigrate, operanti nella categoria per rappresentarne i bisogni fondamentali;
- k) perseguire tutti gli scopi che la UIL si prefigge, sia quelli indicati statutariamente sia quelli confederalmente deliberati.

ART. 3 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la Uiltrasporti intende:

- a) organizzare le persone, le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli nelle azioni di rivendicazione per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni, orientamenti, azioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, contrastando ogni forma di dumping contrattuale;
- e) favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- d) darsi un assetto organizzativo capace di attuare il coordinamento dell'azione delle strutture dell'Organizzazione e di dirigerne le iniziative e le azioni di rivendicazione secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della Uiltrasporti e della UIL;
- e) agire come una componente della struttura a rete della UIL, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni della Uiltrasporti con le articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della Uiltrasporti e della UIL che operino per la difesa delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria e che accettino i principi del presente Statuto;
- g) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori della categoria nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti, vigilando e contrastando ogni forma di violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro;

- i) far crescere la partecipazione, delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;
- j) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;
- k) stipulare i contratti collettivi ed integrativi di lavoro, nonché negoziare la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dei lavoratori del trasporto e dei servizi ausiliari e complementari rappresentati;
- I) promuovere ed incentivare il Movimento Cooperativistico nel comparto con gli opportuni e necessari collegamenti con il Movimento sindacale;
- m) curare i contatti con le Organizzazioni sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle aderenti alla I.T.F., alla E.T.F.;
- n) conseguire una sempre maggiore omogeneità contrattuale ed una sempre più efficiente e solida struttura organizzativa nella quale tutte le lavoratrici ed i lavoratori del comparto si possano identificare;
- o) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "non-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la Uiltrasporti può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la Uiltrasporti si conforma alle seguenti clausole:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;

in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La Uiltrasporti, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 - e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

Ogni sede Uiltrasporti di qualsiasi livello è il luogo dove tutti gli iscritti possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La Uiltrasporti considera la tutela e la promozione dei diritti delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e delle giovani generazioni, strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

- 1) Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale in materia di formazione, tutte le strutture della Uiltrasporti, di qualsiasi livello, sono tenute a utilizzare, valorizzare al massimo gli Enti, Associazioni, Istituti e Società promossi dalla Confederazione per fruire dei loro servizi.
- 2) Dirigenti, quadri, funzionarie/i, operatrici ed operatori di qualsiasi struttura Uiltrasporti non possono promuovere od utilizzare per sé e per le/gli iscritte/i alla Uiltrasporti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso. In caso di recidiva viene disposto, obbligatoriamente, il provvedimento previsto al punto d) dell'art. 44 dello Statuto UIL.

ART. 5 ISCRIZIONE E ADESIONE ALLA UILTRASPORTI

Possono essere iscritte/i alla Uiltrasporti tutte le lavoratrici ed i lavoratori che svolgono la loro attività nel comparto dei trasporti e dei servizi.

L'iscrizione alla Uiltrasporti avviene tramite la tessera della categoria rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori dalla Struttura Nazionale che stabilisce l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione.

La qualità di iscritta/o si dimostra mediante il possesso della tessera Confederale dell'anno in corso e attraverso la documentazione dell'avvenuto pagamento del contributo sindacale nelle forme e nelle quantità decise dalla Uiltrasporti.

La tessera della UIL è rilasciata dalla Uiltrasporti Nazionale e consegnata di norma dalle strutture territoriali/aziendali.

L'adesione alla Uiltrasporti può altresì avvenire in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati dalla Confederazione d'intesa con la Uiltrasporti Nazionale, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Alle iscritte e agli iscritti delle Associazioni che aderiscono alla Uiltrasporti in seconda affiliazione viene rilasciato l'attestato di adesione.

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti, con apposita delibera, dalla Confederazione.

La Uiltrasporti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, è contitolare con la UIL dei dati personali delle/degli iscritte/i rilasciati da queste/i ultime/i al momento dell'iscrizione.

ART. 6 DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla Uiltrasporti, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalla Uiltrasporti, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritte/i o aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne della Uiltrasporti;
- b) essere candidabili per le strutture della Uiltrasporti e della UIL, salvo quanto previsto in materia dai successivi articoli 55 e 56 e dalle esclusioni previste dalle norme contenute nel presente Statuto nelle liste Uiltrasporti, per le elezioni di RSU, CAE, RLS, RLST e RLSS o nella nomina delle RSA;
- c) partecipare alla formazione delle scelte della Uiltrasporti;
- d) essere designate/i a rappresentare la Uiltrasporti in attività, strutture o Enti esterni;
- e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della Uiltrasporti;
- f) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali -, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche.

ART. 7 DIRITTI DELLE ADERENTI E DEGLI ADERENTI

Tutte/i le/gli aderenti alla Uiltrasporti per mezzo di Attestato hanno il diritto di:

- a) essere informate/i sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione
- b) partecipare alle forme associative della Uiltrasporti finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
- c) di accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dalla Uiltrasporti e dalla UIL;
- d) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche/integrazioni.

Le/Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali delle Uiltrasporti nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 8 CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Tutte le iscritte, gli iscritti e le/gli aderenti alla Uiltrasporti sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero delle/degli iscritte/i in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

Le/Gli iscritte/i non in regola con il pagamento dei contributi non hanno diritto al voto, né sono eleggibili.

Tutte le iscritte, gli iscritti, ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive di organismi di base ed organi di categoria a tutti i livelli, sono tenute/i al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della UIL e ad applicare le decisioni assunte dai competenti organi di categoria e confederali.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

La Uiltrasporti Nazionale, le Uiltrasporti Regionali, le Uiltrasporti Territoriali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UIL; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Le varie strutture rispondono delle obbligazioni assunte con il proprio fondo comune formato anche dagli avanzi di gestione dei vari esercizi. Il fondo comune di ogni struttura costituisce il proprio patrimonio separato rispetto alle strutture di livello superiore.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, sono imputabili rispettivamente alla Uiltrasporti Nazionale, alle Uiltrasporti Regionali, alle Uiltrasporti Territoriali che le hanno contratte. La Uiltrasporti Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o

causa di tali obbligazioni contratte dal livello Regionale o Territoriale nonché di obbligazioni assunte da Associazioni aderenti in seconda affiliazione.

La Uiltrasporti Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale su mandato della Segreteria Nazionale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Uiltrasporti Nazionale a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della Uiltrasporti senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture della Uiltrasporti ed eventuali Associazioni ad essa aderenti in seconda affiliazione, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 3, comma 1. Lettera o) e comma 2).

La/II Segretaria/o Generale ed la/il Tesoriera/e delle strutture Uiltrasporti ai vari livelli, sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA UILTRASPORTI

TITOLO I ORGANISMI DI BASE

ART. 10 ASSEMBLEA DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea delle/degli iscritte/i del luogo di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si realizza l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea delle/degli iscritte/i è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base delle norme contenute nel presente Statuto e nell'allegato Regolamento di Attuazione.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della Uiltrasporti tramite L'Assemblea delle/degli iscritte/i sono regolati dalle Uiltrasporti Territoriali tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

ART. 11 GRUPPO AZIENDALE UILTRASPORTI

L'organismo di base tramite il quale si esprime la presenza organizzata della Uiltrasporti e della UIL sui luoghi di lavoro è il Gruppo Aziendale Uiltrasporti (GAU).

Attraverso il GAU, la lavoratrice/ il lavoratore si iscrive alla Uiltrasporti, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso L'Assemblea delle/degli iscritte/i, i propri rappresentanti al Congresso della Uiltrasporti Territoriale.

L'organo direttivo del Gruppo Aziendale Uiltrasporti viene eletto dall'Assemblea delle/degli iscritte/i; di esso fanno parte di diritto le delegate ed i delegati Uiltrasporti eletti nelle RSU, nei CAE, nelle RLS ed le/i componenti della RSA.

ART. 12 COMPITI DEL GAU

L'organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della Uiltrasporti e della UIL e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante delle/degli iscritte/i, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura alle/agli iscritte/i ogni informazione sulla vita e le scelte della Uiltrasporti e della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio della UIL e attraverso l'attività delle/dei delegate/i Uiltrasporti;
- e) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) predispone, d'intesa con la Struttura Territoriale di categoria, le liste delle/dei candidate/i Uiltrasporti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle/degli iscritte/i per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU, dei CAE, delle RLS, RLST E RLSS, nonché la proposta di candidatura per le RSA.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 13 PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

Oltre che le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della legge 300/1970, la Uiltrasporti promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) e quelli di Sito (RLSS) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE) che, laddove costituite nel rispetto delle leggi e degli accordi interconfederali vigenti, svolgono i compiti loro assegnati dagli accordi stessi o da quelli intersindacali e di comparto.

TITOLO II UILTRASPORTI TERRITORIALE (per Uiltrasporti Territoriale si intende la parte riferita alla provincia)

ART. 14 LA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale esprime l'unità organizzativa e politica delle iscritte e degli iscritti nell'ambito del proprio territorio.

La Uiltrasporti Territoriale ha, di norma, la sede nella località ove trovasi quella della Camera Sindacale Territoriale. L'Esecutivo Territoriale può deliberare la scelta di una località diversa, purché questa sia motivata da effettive esigenze e sia concordata con la Uiltrasporti Regionale.

Nell'ambito dei processi organizzativi finalizzati alla aggregazione ed ottimizzazione delle sedi congressuali, saranno mantenuti presidi territoriali Uiltrasporti, gestiti su delega della Segreteria della Uiltrasporti competente in quanto non sedi congressuali.

ART. 15 COMPITI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale svolge i seguenti compiti:

a) promuovere ed organizzare l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria nel territorio in cui opera, raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;

- b) attuare sul territorio le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
- c) mantenere sistematici rapporti con la Uiltrasporti Regionale e con la Camera Sindacale Territoriale;
- d) organizzare la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- e) provvedere agli studi ed alla documentazione necessaria per illustrare i problemi particolari e generali che interessano le lavoratrici ed i lavoratori della categoria, come pure la situazione socio-economica e sindacale del territorio;
- f) coordinare l'attività degli organismi di base e delle strutture Uiltrasporti presenti nel proprio ambito territoriale;
- g) elaborare, definire e gestire con il contributo dei Gruppi Aziendali la contrattazione di secondo livello, sia aziendale che territoriale, nel quadro delle direttive regionali e nazionali e degli obiettivi più generali del movimento;
- h) d'intesa con la Segreteria della Uiltrasporti Regionale e sentita la Camera Sindacale Territoriale, dichiarare, sospendere o revocare le azioni di sciopero nell'ambito territoriale di competenza;
- i) favorire e coordinare la partecipazione delle aderenti e degli aderenti in seconda affiliazione alla vita dell'Organizzazione;
- j) realizzare le politiche per il proselitismo;
- k) favorire l'utilizzo dei servizi UIL da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e più in generale delle persone.

ART. 16 RESPONSABILITÀ' DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale su deliberazione e mandato della Segreteria Territoriale. La struttura risponde davanti a terzi e in giudizio solo ed esclusivamente con le proprie risorse economiche e patrimoniali.

ART. 17 ORGANI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

Sono organi della Uiltrasporti Territoriale:

- il Congresso;
- il Consiglio Territoriale;
- l'Esecutivo Territoriale, se previsto;
- la Segreteria;

ART. 18 CONGRESSO DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, al Congresso della Uiltrasporti Territoriale tutte le delegate e tutti i delegati eletti nelle assemblee di base.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività della Uiltrasporti Territoriale sulla base della relazione della Segreteria, le Tesi organizzative relative alla propria funzione nel territorio nonché le Tesi politiche e contrattuali della Uiltrasporti Nazionale proposte per il dibattito Congressuale;
- b) approvare la mozione finale;
- c) eleggere il Consiglio Territoriale;
- d) eleggere secondo le norme emanate dalle strutture competenti le/i delegate/i per:
- Congresso della Uiltrasporti Regionale;
- Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 19 CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione della Uiltrasporti nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della Uiltrasporti e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) elegge al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
- La/il Segretaria/o Generale;
- La/il Segretaria/o Generale aggiunta/o, se previsto;
- La Segreteria;
- b) assume e realizza gli orientamenti della Uiltrasporti Regionale per la politica dei servizi e le politiche organizzative;
- c) dibatte le politiche sindacali specifiche del proprio territorio;
- d) convoca il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento congressuale.

Il Consiglio Territoriale è edotto dalla/dal Segretaria/o Generale Territoriale in merito alle poste di spesa sostenute nell'esercizio finanziario precedente e esprime le indicazioni sulle politiche d'investimento inerenti il proprio territorio.

La composizione del Consiglio territoriale ed i relativi criteri di convocazione e funzionamento dello stesso sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 20 ESECUTIVO TERRITORIALE

Laddove, anche a seguito dell'aggregazione delle strutture per effetto della consistenza, fosse necessario eleggere l'Esecutivo territoriale, tale organismo sarà composto con il criterio definito dal Regolamento di Attuazione.

L'Esecutivo Territoriale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività.

Qualora eletto l'Esecutivo territoriale si riunisce, di norma, due volte all'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Territoriale lo ritiene necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 21 COMPITI DELLA SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria Territoriale provvede alla esecuzione delle decisioni dell'Esecutivo/Consiglio Territoriale, assicura l'attività Uiltrasporti e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, sottoponendo, per problemi di competenza dell'Esecutivo/Consiglio stesso, alla prima riunione utile dell'Organismo la ratifica delle deliberazioni assunte.

È composta dalla/dal Segretaria/o Generale e da un massimo di cinque Segretari/e Territoriali, provvede alla attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Territoriale ed all'Esecutivo Territoriale.

Sono compiti della Segreteria Territoriale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con la Uiltrasporti Nazionale, con la Uiltrasporti Regionale, con la Camera Sindacale Territoriale della Uil, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione Confederale presenti nel territorio di propria competenza;
- b) assicurare la corretta ed equilibrata gestione economico finanziaria della struttura;
- c) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti, se previsti, e degli Uffici della Struttura Territoriale coordinandone l'attività nei vari settori;
- d) assicurare, in raccordo con i Gruppi Aziendali Uiltrasporti, la redazione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle/degli iscritte/i;
- e) proporre agli organi competenti le candidature delle/dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno incidenti nel territorio di propria competenza;
- f) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.
- La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile la/il Segretaria/o Territoriale avente delega di rappresentanza del settore.

La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Territoriale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture del proprio territorio e prendervi la parola.

La Uiltrasporti Territoriale formalizza le rappresentanze Uiltrasporti nelle strutture unitarie di base ed a livello Territoriale.

Laddove si ritenessero necessari, la Segreteria Territoriale nomina i Dipartimenti Territoriali su proposta della/del Segretaria/o con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della categoria.

I Dipartimenti sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Territoriale per lo svolgimento della sua attività.

I Dipartimenti operano in stretto contatto con la Segreteria Territoriale.

La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

ART. 22 LA/IL SEGRETARIA/O GENERALE

La/II Segretaria/o Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti Territoriale di fronte a terzi ed in giudizio.

La/II Segretaria/o Generale Aggiunta/o, ove eletta/o, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Territoriale sostituisce, in caso di

assenza impedimento, la/il Segretaria/o Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

È facoltà della/del Segretaria/o Generale, in assenza della/del Segretaria/o Generale Aggiunta/o, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 23 UILTRASPORTI TERRITORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI

Il processo di aggregazione delle strutture dovrà di norma essere coerente con il progetto organizzativo definito dall'organo competente dell'Unione Regionale.

Laddove non si procedesse in tal senso, per le Uiltrasporti Territoriali complessivamente inferiori a 200 iscritti, sarà compito della Uiltrasporti regionale, anche di concerto con i competenti livelli confederali, individuare le condizioni di adeguata operatività.

Eventuali eccezioni saranno valutate dalla Segreteria Uiltrasporti Regionale interessata d'intesa con la Segreteria della Uiltrasporti Nazionale.

TITOLO III UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 24 UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture Uiltrasporti presenti nel territorio di competenza ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della Organizzazione nell'ambito della propria regione e della provincia capoluogo di regione.

La Uiltrasporti Regionale indirizza e coordina nell'ambito territoriale della propria regione, le attività delle Uiltrasporti Territoriali ivi esistenti svolgendo compiti analoghi a quelli che la Uiltrasporti assolve su tutto il territorio nazionale in conformità con gli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. Promuove, inoltre, nell'ambito regionale, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione.

La Uiltrasporti Regionale ha sede, in via ordinaria, nella località in cui si trova la sede della Unione Regionale UIL.

ART. 25 COMPITI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) mantiene sistematici rapporti con la Segreteria Nazionale Uiltrasporti e con l'Unione Regionale UIL;
- b) gestisce le relazioni ed i confronti con l'Ente Regione e con le controparti di analogo livello sia per i problemi interessanti direttamente il settore dei Trasporti e dei servizi, sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;
- c) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- d) realizza la sintesi tra le scelte e le politiche generali con le politiche rivendicative e contrattuali;
- e) in stretto rapporto con la Struttura Confederale regionale competente, è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, sulla struttura produttiva, sulla politica attiva del lavoro, sulla politica dei servizi, sulla legislazione economica e sociale di interesse regionale dei settori di competenza;
- f) svolge tramite la/il Tesoriera/e Regionale, la verifica amministrativa ed il controllo della corretta compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese sostenute dalle Uiltrasporti Territoriali;
- g) svolge i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;
- h) in stretto collegamento con la Struttura Confederale regionale competente e previa delibera del proprio Consiglio Regionale di norma, articola le proprie Strutture Territoriali in coerenza con l'assetto delineato dal Consiglio Confederale Regionale circa le articolazioni delle Camere Sindacali Territoriali;
- i) dichiara, sospende o revoca le azioni di sciopero regionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale Uiltrasporti e della Unione Regionale UIL;

 collabora in stretto raccordo con la corrispondente Struttura Confederale per lo sviluppo dei Servizi UIL.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle Uiltrasporti Territoriali, la Uiltrasporti Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

La Uiltrasporti Nazionale è obbligata a procedere nei confronti della Uiltrasporti Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Uiltrasporti Regionale disporrà di risorse finanziarie attraverso l'attribuzione automatica secondo criteri fissati dal Consiglio Nazionale Uiltrasporti.

ART. 26 RESPONSABILITÀ' DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale Regionale su deliberazione e mandato della Segreteria Regionale.

La struttura risponde davanti a terzi e in giudizio solo ed esclusivamente con le proprie risorse economiche e patrimoniali.

ART. 27 ORGANI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

Sono organi della UILTRASPORTI Regionale:

- il Congresso;
- l'Assemblea Regionale, se prevista;
- il Consiglio Regionale;
- l'Esecutivo Regionale;
- la Segreteria;
- la/il Tesoriera/e;
- il Collegio sindacale.

ART. 28 CONGRESSO REGIONALE UILTRASPORTI

Partecipano al Congresso Regionale, con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati elette/i nei Congressi delle Uiltrasporti Territoriali presenti nella Regione interessata.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del sindacato e le Tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale UIL e dalla Uiltrasporti Nazionale;
- b) esaminare e approvare il bilancio politico e finanziario della Uiltrasporti tra un Congresso ed un altro;
- c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso;
- d) definire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- e) assumere ed attribuire agli Organi eletti i poteri previsti dallo Statuto della Uiltrasporti;
- f) approvare la mozione finale;
- g) eleggere l'Assemblea Regionale, se prevista;
- h) eleggere il Consiglio Regionale;
- i) eleggere il collegio sindacale;
- I) eleggere, secondo le norme emanate dalla UIL e dalla Uiltrasporti Nazionale, le/i delegate/i per:
- il Congresso Nazionale della Uiltrasporti;
- il Congresso della Unione Regionale UIL.

ART. 29 ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è l'organo consultivo tramite il quale la Uiltrasporti esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le istanze

dell'Organizzazione alla promozione ed alla costruzione della linea politica e sindacale della Uiltrasporti in relazione alle evoluzioni della società e del mondo del lavoro e dei trasporti e dei servizi.

Le norme di convocazione e di funzionamento della Assemblea Regionale sono previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 30 CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

Il Consiglio Regionale è il massimo organo di direzione politica ed organizzativa della Uiltrasporti Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali della Uiltrasporti Regionale e Nazionale e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
- la/il Segretaria/o Generale;
- la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o, se previsto;
- la Segreteria;
- la/il Tesoriera/e;
- l'Esecutivo Regionale;
- b) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Nazionale;
- c) fissare le direttive generali dell'attività politico sindacale organizzativa;
- d) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza;

Il Consiglio Regionale della Uiltrasporti è eletto da tutte le delegate e tutti i delegati al Congresso Regionale Uiltrasporti in seduta plenaria.

Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è demandato al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Regionale, i/le componenti del Collegio Sindacale.

ART. 31 ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e risponde ad esso della sua attività.

L'Esecutivo Regionale è eletto dal Consiglio Regionale al suo interno, secondo il criterio di determinazione definito dal Regolamento di Attuazione, e comprende:

- la Segreteria Regionale;
- le/i Segretarie/Segretari Generali Territoriali;
- la/il Tesoriera/e.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo, qualora non ne faccia già parte, la/il Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità-Politiche di Genere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo a titolo consultivo la/il Presidente del Collegio Sindacale.

Sono compiti dell'Esecutivo:

- a) le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- b) la trattazione delle questioni ad esso delegate dal Consiglio Regionale e della adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali, sottoponendo al primo Consiglio Regionale la ratifica delle decisioni assunte sui problemi di competenza dello stesso Consiglio;
- c) approvare il bilancio ed il bilancio di previsione di tutta la regione;
- d) la gestione della democrazia interna e delle norme disciplinari;

- e) gli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali;
- f) decidere l'azione disciplinare verso le/gli iscritte/i e le strutture;
- g) designare le/i rappresentanti della Uiltrasporti Regionale nelle strutture unitarie regionali e negli Enti, Commissioni, ecc. ove sia prevista tale rappresentanza;
- h) vigilare sull'attività delle strutture della Uiltrasporti, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- i) autorizzare la Segreteria Regionale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio sociale.

Le decisioni di cui al punto f) del presente articolo dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale alla prima successiva riunione.

L'Esecutivo può delegare alla Segreteria Regionale, per i casi particolari, adempimenti di propria competenza.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 32 LA SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Regionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio e dell'Esecutivo Regionale; delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza sottoponendole alla ratifica alla prima riunione utile del Consiglio o dell'Esecutivo regionali in relazione alle specifiche competenze. È, di norma, composta dalla/dal Segretaria/o Generale e da sei Segretari/e Regionali e provvede alla attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi nella necessità di assicurare la migliore funzionalità e coesione nelle politiche di sviluppo, detto numero potrà essere incrementato con la rappresentanza dei territori, al fine di rispondere compiutamente agli obiettivi di cui sopra.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio ed all'Esecutivo Regionali. Sono compiti della Segreteria Regionale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con la Uiltrasporti Nazionale, con le Uiltrasporti Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione Confederale presenti nel territorio di propria competenza;
- b) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti e degli Uffici della struttura regionale coordinandone l'attività nei vari settori;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della Uiltrasporti.

Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;

- d) proporre agli organi competenti le candidature delle/dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;
- e) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile la/il Segretaria/o Regionale avente delega di rappresentanza del settore. La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Regionale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture del proprio territorio e prendervi la parola.

I Dipartimenti Regionali, nominati dalla Segreteria Regionale su proposta della/del Segretaria/o con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente

della Federazione, sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Regionale per lo svolgimento della sua attività.

Essi operano in stretto contatto con la Segreteria Regionale.

La Segreteria provvede alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

Le linee politico - sindacali dei diversi settori sono il risultato di un rapporto continuativo tra la Segreteria Regionale, i Dipartimenti e dell'apporto dei componenti il Consiglio Regionale direttamente interessati.

ART. 33 LA/IL SEGRETARIA/O GENERALE

La/II Segretaria/o Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti Regionale di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 34 LA/IL SEGRETARIA/O GENERALE AGGIUNTO

La/II Segretaria/o Generale Aggiunta/o, ove eletta/o, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale, sostituisce, in caso di assenza e/o di impedimento temporanei, la/il Segretaria/o Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

È facoltà della/del Segretaria/o Generale, in assenza della/del Segretaria/o Generale Aggiunta/o, indicare in termini formali la/il componente di Segreteria che dovrà sostituirla/o nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 35 LA/IL TESORIERA/E

La/II Tesoriera/e è il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi su tutto il territorio regionale.

ART. 36 COLLEGIO SINDACALE REGIONALE

Il Collegio Sindacale Regionale è costituito da 3 (tre) componenti effettive/i e 2 (due) componenti supplenti, tutte/i professioniste/i esterne/i all'Organizzazione, così come previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la regolarità dei documenti contabili di tutto il territorio della Uiltrasporti regionale.

I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale a titolo consultivo. Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Regionale, a completamento del bilancio, la relazione sull'attività svolta.

Le/i componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organi Uiltrasporti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto 6.2.

TITOLO IV UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 37 UILTRASPORTI NAZIONALE

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di trasporto e dei servizi iscritte/i costituiscono la Uiltrasporti Nazionale.

La Uiltrasporti Nazionale si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio.

Sono strutture della Uiltrasporti Nazionale: le Uiltrasporti Regionali; le Uiltrasporti Territoriali, i Gruppi Aziendali Uiltrasporti (GAU).

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di base, del Sindacato Territoriale, del Sindacato Regionale, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità nell'esercizio dell'azione contrattuale sono fissate dalle norme contenute nel presente Statuto e dall'allegato Regolamento di Attuazione.

ART. 38 AUTONOMIA DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

La Uiltrasporti Nazionale gode di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni dello Statuto Confederale.

La Uiltrasporti Nazionale è organizzata sul territorio, ai fini congressuali, con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione.

La Uiltrasporti Nazionale è titolare della quota associativa delle sue iscritte e dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide con deliberazione del proprio Consiglio Nazionale l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

La Uiltrasporti Nazionale nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della UIL, delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi professionali delle lavoratrici e dei lavoratori iscritte/i.

La Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscano lo Statuto della Uiltrasporti e della UIL secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, del presente Statuto.

ART. 39 ORGANI DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

Sono organi della Uiltrasporti Nazionale:

- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- I'Esecutivo Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- la/il Tesoriera/e;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio di Garanzia.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto Uiltrasporti e dal suo Regolamento di Attuazione, nel rispetto dello Statuto UIL.

ART. 40 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della Uiltrasporti cui spettano tutti i poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti nei rispettivi Congressi delle Uiltrasporti Regionali e si tiene ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Consiglio Nazionale od almeno un terzo delle/degli iscritte/i.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati elette/i come delegate/i, le/i componenti del Consiglio Nazionale, le/i componenti del Collegio Sindacale Nazionale e le/i componenti del Collegio di Garanzia.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto di convocazione del Congresso di norma sei mesi prima.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- a) esaminare e approvare il bilancio politico e finanziario della Uiltrasporti tra un Congresso ed un altro;
- b) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso;
- c) deliberare sull'indirizzo politico sindacale organizzativo che deve seguire la Uiltrasporti;
- d) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- e) eleggere, secondo le modalità previste dal presente Statuto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale di Garanzia, il Collegio Sindacale Nazionale;

- f) eleggere le/i delegate/i al Congresso Nazionale della UIL;
- g) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- h) approvare la mozione finale.

ART. 41 TESI CONGRESSUALI

Il Congresso si svolgerà su tesi congressuali elaborate da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Nazionale, contenente le indicazioni degli indirizzi strategici programmatici, che dovranno essere seguiti dai nuovi Organi direttivi ed esecutivi della Uiltrasporti.

Le tesi congressuali saranno approvate in apposita riunione del Consiglio Nazionale e poi inviate alle strutture periferiche in tempo utile per essere discusse nei rispettivi Congressi.

Le strutture periferiche potranno, a loro volta, inviare risoluzioni sia di carattere specifico che generale, su argomenti non compresi nelle tesi stesse e proporre modifiche alle predette attraverso apposite risoluzioni da inviare alla suddetta Commissione, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del Congresso Nazionale.

Per strutture periferiche si intendono il Congresso della Uiltrasporti Territoriale e quello della Uiltrasporti Regionale.

Pertanto, dovranno essere accettate e sottoposte al Congresso della Uiltrasporti Nazionale solo le proposte regolarmente approvate dai Congressi delle strutture proponenti.

Potranno infine essere trasmesse risoluzioni di carattere generale o proposte di modifiche alle tesi, da parte di eventuali minoranze, a condizione che nel Congresso della struttura abbiano ottenuto i seguenti requisiti:

- siano presentate da un numero di delegate/i rappresentanti almeno il 10% dei voti congressuali;
- abbiano riportato il voto favorevole di almeno il 20% dei voti congressuali.

ART. 42 DISCUSSIONE CONGRESSUALE

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione per le tesi, che dovrà invitare i presentatori ad unificare gli emendamenti simili ed esprimerà, su ogni proposta, il proprio parere.

La Segreteria Nazionale della Uiltrasporti ha facoltà di formulare il proprio parere sulle risoluzioni proposte dalle Uiltrasporti Territoriali e Regionali ed i pareri sulle stesse dovranno essere portati a conoscenza del Congresso insieme alla relazione generale.

Il Congresso potrà infine nominare delle apposite commissioni qualora rilevi la necessità di elaborare risoluzioni che concilino proposte diverse sorte nel proprio interno.

ART. 43 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA

La Segreteria della Uiltrasporti presenterà al Congresso una relazione generale politico-sindacale-organizzativa-amministrativa sull'attività svolta dall'ultimo Congresso.

La stessa sarà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso.

ART. 44 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la Uiltrasporti esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le istanze dell'Organizzazione alla promozione ed alla costruzione della linea politica e sindacale della Uiltrasporti in relazione alle evoluzioni della società e del mondo del lavoro e dei trasporti.

Le norme di convocazione e di funzionamento della Assemblea Nazionale sono previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 45 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale della Uiltrasporti è eletto da tutte/i delegate/i al Congresso Nazionale Uiltrasporti in seduta plenaria, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto in armonia con quello Confederale.

Il numero delle/dei componenti del Consiglio Nazionale nonché le modalità di elezione e di sostituzione sono demandati al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale, le/i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia e del Collegio Sindacale Nazionale.

ART. 46 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di direzione della Uiltrasporti nel periodo che intercorre fra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere al proprio interno, con votazione palese e separata:
- la/il Segretaria/o Generale;
- la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o, se prevista/o;
- la Segreteria Nazionale;
- la/il Tesoriera/e;
- l'Esecutivo Nazionale;
- b) convocare il Congresso Nazionale della Uiltrasporti e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) fissare le direttive generali dell'attività politico sindacale organizzativa;
- d) deliberare la ripartizione delle risorse economiche;
- e) definire, con una apposita normativa, le modalità di svolgimento dei Congressi Territoriali, Regionali e Nazionale Uiltrasporti, in armonia con le decisioni del Consiglio Nazionale Confederale UIL;
- f) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza;

- g) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto e le modifiche allo stesso;
- h) avanzare, in relazione alla preparazione dello svolgimento del Congresso Nazionale, proposte di strutture diverse da quelle previste dal presente Statuto.

ART. 47 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

La determinazione del numero delle/dei componenti l'Esecutivo Nazionale è demandato al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto; è eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno e comprende:

- la Segreteria Nazionale;
- le Segretarie/ i Segretari Generali Regionali;
- la/il Tesoriera/e.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo, qualora non ne faccia già parte, la/il Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari Opportunità-Politiche di Genere.

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo con voto consultivo la/il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia ed la/il Presidente del Collegio Sindacale Nazionale.

Sono suoi compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della Uiltrasporti;
- b) nominare la Direttrice/il Direttore responsabile dell'organo ufficiale di stampa;
- c) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza nei casi e circostanze particolari;
- d) vigilare sull'attività delle strutture della Uiltrasporti, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- e) provvedere alla designazione delle/dei rappresentanti della Uiltrasporti negli Enti, nelle Commissioni, negli organi internazionali e negli Organi delle strutture unitarie:

- f) amministrare il patrimonio sociale della Uiltrasporti ed approvare il bilancio ed il bilancio di previsione nonché la relazione della gestione economica/finanziaria;
- g) decidere l'azione disciplinare verso le/gli iscritte/i e le strutture;
- h) procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati dagli organismi della Uiltrasporti, delle norme del presente Statuto, nonché delle regole di corretta amministrazione, nominando, se necessario, dei Commissari ad acta per gli aspetti amministrativi;
- i) autorizzare la Segreteria Nazionale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio sociale.

Le decisioni di cui ai punti g) ed h) del presente articolo dovranno essere partecipate al Consiglio Nazionale alla prima successiva riunione.

L'Esecutivo può delegare alla Segreteria Nazionale, per i casi particolari, adempimenti di propria competenza.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dalle/dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 48 SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

È, di norma, composta dalla/dal Segretaria/o Generale e da 6 (sei) Segretarie/i Nazionali, provvede all'attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Nazionale ed all'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Uiltrasporti Regionali, con le Uiltrasporti Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione confederale;

- b) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti e degli Uffici della Struttura Nazionale coordinandone l'attività nei vari settori;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della Uiltrasporti. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;
- d) proporre agli organi competenti le candidature delle/dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;
- e) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione ad ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub- budget.

Di tale budget è responsabile la/il Segretaria/o Nazionale avente delega di rappresentanza del settore.

La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

I Dipartimenti Nazionali, nominati dalla Segreteria Nazionale su proposta della/del Segretaria/o con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della categoria, sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Nazionale per lo svolgimento della sua attività.

Essi operano in stretto contatto con la Segreteria Nazionale.

La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

Le linee politico - sindacali dei diversi settori sono il risultato di un rapporto continuativo tra la Segreteria Nazionale, i Dipartimenti e dell'apporto delle/dei componenti il Consiglio Nazionale direttamente interessati.

ART. 49 LA/IL SEGRETARIA/O GENERALE

La/II Segretaria/o Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 50 LA/IL SEGRETARIA/O GENERALE AGGIUNTA/O

La/II Segretaria/o Generale Aggiunta/o, ove eletta/o, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale sostituisce, in caso di assenza impedimento, la/il Segretaria/o Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà della/del Segretaria/o Generale, in assenza della/del Segretaria/o Generale Aggiunta/o, indicare in termini formali la/il componente di Segreteria che dovrà sostituirla/o nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 51 LA/IL TESORIERA/E

La/II Tesoriera/e è la/il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 52 COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

Il Collegio Nazionale di Garanzia si compone di 5 (cinque) componenti effettivi e di 5 (cinque) componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio giudica in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari.

Le/I componenti del Collegio effettive/i partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale a titolo consultivo. Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.

Le/I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organismi nazionali Uiltrasporti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 53 COLLEGIO SINDACALE NAZIONALE

Il Collegio Sindacale Nazionale si compone di 3 (tre) componenti effettive/i e di due (due) componenti supplenti, tutti professioniste/i esterni all'Organizzazione, così come previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la regolarità dei documenti contabili della Uiltrasporti Nazionale.

Le/i componenti del Collegio effettive/i partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale a titolo consultivo. Il Collegio elegge nel suo interno la/il Presidente.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale, a completamento del bilancio, la relazione sull'attività svolta.

Le/i componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organi Uiltrasporti Nazionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto 6.2.

PARTE TERZA NORME GENERALI

ART. 54 DEMOCRAZIA INTERNA

La vita interna della Uiltrasporti si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione. In particolare:

- a) tutti gli iscritti e le iscritte possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche;
- b) al fine di assicurare pluralità ed opportunità di affermazione, dovrà essere garantito ad ogni livello un corretto equilibrio di genere ed una maggiore presenza di giovani;
- c) tutte le cariche sono elettive;
- d) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- e) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della Uiltrasporti, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito o presentare liste con il simbolo Uiltrasporti ad elezioni politiche e amministrative di qualsiasi livello;
- f) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato allo Statuto.

Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per se, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere

ART. 55 INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della Uiltrasporti, della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

Per questo:

- 1) la/il componente di Esecutivo o Consiglio Uiltrasporti non può ricoprire la stessa carica in altra Categoria Uil;
- 2) la carica di Segretaria/o Generale può essere assunta per un solo organismo sindacale ad ogni livello della Uiltrasporti;

- 3) la carica di Segretaria/o Generale ovvero di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriera/e della medesima struttura;
- 4) gli incarichi di Segretaria/o Generale a tutti i livelli e di componente le Segreterie Nazionale, Regionali e Territoriali, sono incompatibili con cariche esterne di Società, Enti e Organi. Sono esclusi gli incarichi derivanti da espressa designazione sindacale e/o che siano funzionalmente compatibili;
- 5) le/i componenti della Segreteria Nazionale, Regionale e Territoriale non possono assumere cariche esecutive, con attività a tempo pieno, nei Consigli di Amministrazione di Società, di Enti Pubblici e di Amministrazioni;
- 6) sono incompatibili fra loro la carica di componente di Segreteria Nazionale e Regionale, Segreteria Nazionale e Territoriale.

Nelle designazioni di provenienza sindacale in Enti, Consigli di Amministrazione o organismi amministrativi esterni si dovrà tenere conto della massima funzionalità.

ART. 56 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della Uiltrasporti e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere (o componente di Assemblea) regionale, provinciale, comunale e di componente di Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti, l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

In presenza di casi di incompatibilità, la Segreteria della struttura competente, sentito l'interessata/o, formalizza il conseguente provvedimento di decadenza e, ai sensi del presente Statuto, procederà alla sostituzione in occasione della prima riunione del proprio Organo di voto.

Eventuali inadempienze vanno segnalate alla Segreteria Nazionale.

ART. 57 RAPPORTI TRA LA UILTRASPORTI E LE SUE STRUTTURE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verifichino i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari della Uiltrasporti e della UIL tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3, comma 1, lettera o) e comma 2 del presente Statuto.

La responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le strutture territoriali che operano sul territorio regionale, compete alla Uiltrasporti Regionale.

L'Esecutivo Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Uiltrasporti Regionali e Territoriali, nonché, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture Uiltrasporti di qualsiasi livello.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è di norma rinnovabile una sola volta.

Per le medesime ragioni di cui sopra è consentito all'Esecutivo Nazionale Uiltrasporti disporre l'attivazione del Commissariamento "ad acta" politico-amministrativo lasciando in carica gli organismi direttivi e di controllo eletti dal Congresso. L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" si concretizza mediante la decadenza della Segreteria e della/del Tesoriera/e e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione politica ed organizzativa e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione amministrativa della struttura. Alla/al Commissaria/o "ad acta" politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata stessa e all'organo che lo ha nominato.

La gestione politica/amministrativa straordinaria ad acta ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è di norma rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 58 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo di voto della struttura, rispettivamente alla Uiltrasporti Nazionale sulle Uiltrasporti Regionali e Territoriali qualora nei confronti di queste ultime non intervenga quella Regionale.

Tale intervento dovrà essere eseguito dopo che la Uiltrasporti competente avrà invitato la Segreteria dell'Organismo inferiore a regolarizzare le situazioni anomale.

All'Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Territoriali, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di richiedere l'intervento della Uiltrasporti Nazionale nei confronti delle Uiltrasporti Regionali o Territoriali. La Uiltrasporti Nazionale, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti. Se la Uiltrasporti Nazionale non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Territoriale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria al loro livello di competenza.

ART. 59 RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti le/gli iscritte/i alla Uiltrasporti ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenute/i al rispetto delle norme del presente Statuto nonché di applicare le decisioni prese dai competenti organi sia confederali che delle strutture di appartenenza.

ART. 60 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritta/o o la/il dirigente della Uiltrasporti che si renda responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

È facoltà delle Segreterie ai vari livelli, nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario alla inchiesta ed al giudizio, di sospendere cautelativamente gli iscritti che rivestano o meno incarichi statutari.

ART. 61 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

La carica di Segretaria/o Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali pieni.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere elette/i alla carica di Segretaria/o Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriera/e coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUARTA NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 VALIDITÀ E MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture Uiltrasporti e può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della Uiltrasporti.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita dal Consiglio Nazionale ed inviate alle istanze regionali almeno dieci giorni prima dell'inizio dei rispettivi Congressi.

Le modifiche proposte dalle Uiltrasporti Regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi e dovranno pervenire alla Uiltrasporti Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima del Congresso Nazionale.

ART. 63 RIFERIMENTO STATUTO UIL

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale UIL.

Le eventuali modifiche allo Statuto Confederale, approvate dal Congresso della UIL, verranno, tramite delibera del Consiglio Nazionale, trasferite all'interno del presente Statuto.

Poiché gli Statuti delle singole Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla UIL non possono contenere norme contrastanti con lo Statuto Confederale, al verificarsi di tale anomala condizione la norma del presente Statuto, in contrasto con quella Confederale, verrà considerata nulla e sostituita con quella dello Statuto UIL.

ART. 64 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In tale caso è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 65 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale Uiltrasporti con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi delle/dei sue/suoi componenti.

ART. 66 NORME TRANSITORIE

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli art. 39-40 e 46 della Costituzione e/o norme o leggi, anche a livello

regionale che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o norme che influenzino l'assetto statutario della Uiltrasporti, il Consiglio Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

Gli articoli del presente statuto che modificano la composizione numerica degli organi statutariamente previsti entrano in vigore, esclusivamente per quanto attiene alla predetta composizione numerica, a far data dalla celebrazione del Congresso successivo all'approvazione dello statuto.

ART. 67 DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente statuto, ivi comprese le impugnazioni in materia di provvedimenti disciplinari e di interventi di gestione straordinaria, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Uiltrasporti Nazionale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO



INDICE

1. RESPONSABILITÀ GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

- 1.1 Conti correnti delle Strutture Uiltrasporti
- 1.2 Trasparenza amministrativa
- 1.3 Budget
- 1.4 Rendiconti Preventivi di spesa
- 1.5 Responsabilità
- 1.6 Proprietà Immobiliari

2. AGIBILITÀ SINDACALI ORGANISMI DI BASE

3. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ESECUTIVI E DI VOTO SUL TERRITORIO

- 3.1 Composizione e convocazione del Consiglio Territoriale
- 3.2 Composizione degli Organi Esecutivi e di gestione della Uiltrasporti Territoriale
- 3.3 Composizione e convocazione del Consiglio Regionale Uiltrasporti
- 3.4 Composizione dell'Esecutivo Regionale Uiltrasporti
- 3.5 Aggregazioni di Strutture Uiltrasporti
- 3.6 Anagrafe degli iscritti
- 3.7 Limiti di età e di mandato

4. NORME CONGRESSUALI

- 4.1 Convocazione del Congresso
- 4.2 Elettività delle cariche
- 4.3 Elezioni di 1° e 2° grado

- 4.4 Elezioni degli Organi Statutari
- 4.5 Commissione elettorale centrale
- 4.6 Convocazione del Congresso Straordinario

5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DELL'ESECUTIVO

- 5.1 L'assemblea Nazionale
- 5.1.1 Composizione
- 5.1.2 Convocazione
- 5.1.3 Svolgimento
- 5.2 Il Consiglio Nazionale
- 5.3 L'esecutivo Nazionale

6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

- 6.1 Il Collegio di garanzia
- 6.1.1 Costituzione del Collegio
- 6.1.2 Modalità di funzionamento
- 6.1.3 Esame del ricorso
- 6.1.4 Discussione del ricorso
- 6.1.5 Termini per la decisione
- 6.1.6 Esito del ricorso
- 6.2 Il Collegio Sindacale
- 6.2.1 Costituzione del Collegio
- 6.2.2 Convocazioni delle riunioni
- 6.3 Norme comuni per il funzionamento degli Organi di controllo

7. INTERVENTO NELLE GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

- 7.1 Potere di intervento
- 7.2 Procedure per la conciliazione
- 7.3 Intervento per la gestione straordinaria

8. AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

- 8.1 Sanzioni e Strutture Competenti
- 8.1 Procedure di Garanzia
- 8.2 Ricorsi

9. PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI AI CONGRESSI TERRITORIALI

10. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA

- 10.1 Funzionamento e formazione degli Organi
- 10.2 Validità delle riunioni
- 10.3 Validità delle decisioni degli Organi
- 10.4 Sostituzioni

1. RESPONSABILITÀ GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1.1 CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE UILTRASPORTI

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della Uiltrasporti di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta, previa delibera dell'organo competente, una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella della/del Tesoriera/e della struttura di competenza. Nel caso della Struttura Territoriale una delle firme è della/del Tesoriera/e regionale, il quale potrà autorizzare, con delega scritta a sua discrezione d'intesa con la/il Segretaria/o Generale Territoriale, l'operatività sul conto corrente ad altra figura della struttura stessa.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politicoorganizzativa della Uiltrasporti sancite dall'art. 9 del vigente Statuto, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte della Uiltrasporti Nazionale è subordinata ad una attestazione rilasciata dall'Ufficio Organizzazione Confederale e Tesoreria dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta. Analoga procedura deve essere prevista per le Uiltrasporti Regionali e Territoriali verso la Uiltrasporti Nazionale.

1.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le strutture della Uiltrasporti Nazionale, Regionali e Territoriali devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale. Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti. La Struttura Nazionale e le strutture

Regionali della Uiltrasporti sono tenute a conservare tutti i documenti contabili per almeno il quinquennio successivo all'approvazione del bilancio.

Ai fini del corretto svolgimento degli auditing che la Uiltrasporti dispone ai fini della verifica sui propri interventi di natura amministrativa o finanziaria in favore delle strutture, le Uiltrasporti Regionali e le Uiltrasporti Territoriali, sono tenute a depositare presso la Uiltrasporti Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi.

Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione dell'Organizzazione e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti delle/degli iscritte/i, degli interlocutori istituzionali e sociali, la Uiltrasporti Nazionale e tutte le Uiltrasporti Regionali, pubblicheranno sul proprio sito internet, entro 30 giorni dall'approvazione, il proprio bilancio dell'anno precedente, accompagnato dalla certificazione di revisione contabile.

In caso di mancata pubblicazione del Bilancio entro i termini precedentemente indicati, la/il Tesoriera/e della struttura competente informa la struttura di livello superiore circa le ragioni che ne hanno impedito la pubblicazione stessa. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato all'obbligo di pubblicazione la/il Tesoriera/e della struttura inadempiente decade automaticamente e viene disposta, dalla struttura di livello immediatamente superiore, con procedura di urgenza la gestione amministrativa straordinaria per un periodo massimo di 90 giorni. Entro quest'ultimo termine la/il nuova/o Tesoriera/e della Struttura dovrà essere eletta/o. E' esclusa la possibilità di eleggere la/il Tesoriera/e decaduta/o.

1.3 BUDGET

Le Segreterie della Uiltrasporti, Nazionale, Regionali e Territoriali possono mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Dell'utilizzo di tale budget è responsabile la/il Segretaria/o avente delega di rappresentanza del settore, assumendone il pieno controllo e responsabilità della gestione, nonché della regolarità dell'utilizzo stesso. Per la gestione

operativa può essere designato dalla/dal Segretaria/o una/un sua/o delegata/o.

Tutte le operazioni relative all'utilizzo del budget e degli eventuali sub-budget dovranno essere effettuate sempre a doppia firma congiunta, delle quali una è sempre della/del Tesoriera/e o sua/o delegata/o.

La determinazione, le modalità di funzionamento e di gestione sono definite con uno specifico regolamento deliberato dalla Segreteria competente.

1.4 BILANCIO E BILANCIO DI PREVISIONE

La Struttura Nazionale e le Strutture Regionali della Uiltrasporti sono tenute entro il 30 giugno di ogni anno, a sottoporre al competente organo, l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, redatto secondo lo schema appositamente predisposto dalla Struttura Nazionale e preventivamente verificato dal Collegio Sindacale ed il bilancio di previsione. Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 giugno devono essere autorizzate per iscritto dalla Uiltrasporti Nazionale.

Il bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa dovrà essere comunicato dalla/dal Tesoriera/e al Collegio sindacale, ed al soggetto eventualmente incaricato della certificazione del bilancio ove nominato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Esecutivo competente che deve discuterlo ed approvarlo. Il bilancio corredato dalla certificazione dovrà essere messo a disposizione dell'Esecutivo di competenza almeno 7 giorni prima della data dell'Esecutivo fissata, per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio deve essere corredato dal DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Gli organi abilitati all'approvazione del bilancio sono:

■ per la Uiltrasporti Nazionale l'Esecutivo Nazionale

■ per le Uiltrasporti Regionali l'Esecutivo Regionale

In sede di Congresso dovrà essere presentato il Rendiconto di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso e preventivamente verificato dal Collegio Sindacale.

Il documento di cui sopra dovrà altresì essere presentato all'organo di voto nel caso di sostituzione della/del Segretaria/o Generale e/o della/del Tesoriera/e della struttura.

1.6 PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Le strutture Uiltrasporti, qualora ritengano necessario o utile procedere all'acquisto di proprietà immobiliari, prima di avviare le procedure per l'acquisto, devono darne comunicazione scritta alla Uiltrasporti Nazionale, allegando alla stessa copia della delibera assunta dall'organo di voto competente, la documentazione catastale, compreso il certificato di provenienza e gli eventuali carichi ipotecari gravanti sull'immobile da acquistare.

Ricevuta la documentazione di cui sopra la Uiltrasporti provvederà tempestivamente a darne comunicazione scritta alla Confederazione allegando detti documenti.

1.5 RESPONSABILITÀ

In coerenza con lo Statuto Confederale Uil, le Segretarie/i Segretari Generali e le/i Tesoriere/i sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale. Inoltre, la/il Tesoriera/e della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'art.60 dello Statuto Uiltrasporti.

2. AGIBILITÀ SINDACALI ORGANISMI DI BASE

Tutte le agibilità sindacali di competenza degli Organismi di base della Uiltrasporti derivanti da leggi, contratti e/o regolamenti interni od esterni, costituiscono il monte delle agibilità del Gruppo Aziendale Uiltrasporti (GAU).

Per la gestione di dette agibilità dovrà essere emanato specifico regolamento attuativo

3. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ESECUTIVI E DI VOTO SUL TERRITORIO

3.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- Uiltrasporti Territoriale fino a 500 iscritte/i: max 20 componenti;
- Uiltrasporti Territoriale oltre 500 iscritte/i: max 30 componenti;

Nella composizione dell'Organo di voto è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere e di giovani che tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte ed iscritti nel territorio e dei rappresentanti sindacali di base. Concorrono inoltre alla sua composizione:

- tutti i Settori presenti sul territorio in base al loro peso;
- la/il Responsabile Territoriale del Coordinamento Pari Opportunità Politiche di genere;
- le/i Responsabili dei presidi territoriali della Uiltrasporti eventualmente presenti nel territorio.

La composizione del Consiglio deve rispondere ad una equilibrata rappresentazione del quadro associativo.

Il Consiglio Territoriale è convocato di norma dalla/dal Segretaria/o Generale della Uiltrasporti Territoriale e si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta la Segreteria della Uiltrasporti Territoriale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo delle/dei componenti del Consiglio Territoriale stesso.

Nella ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria della Uiltrasporti Territoriale o sia richiesta da almeno un terzo delle/dei componenti il Consiglio Territoriale, il Consiglio stesso deve essere convocato dalla/dal Segretaria/o Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve

prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove la/il Segretaria/o Generale della Uiltrasporti Territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla struttura di livello immediatamente superiore.

3.2 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DI GESTIONE DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

L'Esecutivo della Uiltrasporti Territoriale, se eletto, è composto da un numero massimo di componenti non oltre la metà della composizione del Consiglio della Uiltrasporti Territoriale, opera come organo collegiale ed è formato sulla base delle esigenze funzionali della Uiltrasporti Territoriale stessa; deve essere rappresentativo, in equilibrata rappresentanza di genere, di tutti i Settori nei quali è articolata la struttura.

La convocazione è fatta dalla Segreteria che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell'Esecutivo sono validamente costituite quando è inizialmente presente il 50% più uno delle/dei componenti effettivi.

In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

La/II Segretaria/o Generale, la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o se previsto e la Segreteria sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Territoriale della struttura con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro.

Le/I componenti di Segreteria sono elette/i su proposta della/del Segretaria/o Generale.

3.3 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

Il Consiglio Regionale viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- Uiltrasporti Regionale fino a 2000 iscritte/i di norma max 30 componenti;
- Uiltrasporti Regionale oltre 2000 iscritte/i di norma max 70 componenti;

I numeri su esposti sono stati indicati – di norma – con lo scopo di tenere conto delle necessità dovute ai processi di regionalizzazione ove gli stessi siano stati attuati.

Nella composizione del Consiglio Regionale è necessario tenere conto in modo equilibrato della diversità di genere e di giovani che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle/degli iscritte/i nei Settori presenti sul territorio regionale.

Fermo restando quanto sopra disposto, al fine di assicurare ulteriore presenza di giovani e di genere, tale organismo può essere incrementato di:

- 6 componenti fino a 2000 iscritte/i;
- 10 componenti oltre 2000 iscritte/i;

Fanno comunque parte del Consiglio Regionale di cui all'art. 30 dello Statuto:

- la/il Presidente del Collegio Sindacale Regionale;
- la/il Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità Politiche di genere.

Partecipano altresì, senza diritto di voto, le/i componenti del Collegio Sindacale Regionale.

La composizione del Consiglio deve rispondere ad una equilibrata rappresentazione del quadro associativo.

Il Consiglio Regionale è convocato dalla/dal Segretaria/o Generale della Uiltrasporti Regionale almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria della stessa Uiltrasporti lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo delle/dei sue/oi componenti.

Il Consiglio Regionale è convocato dalla/dal Segretaria/o Generale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Nella ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria della Uiltrasporti Regionale o sia richiesta da almeno un terzo delle/dei componenti il Consiglio Regionale, il Consiglio stesso deve essere convocato dalla/dal Segretaria/o con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove la/il Segretaria/o Generale della Uiltrasporti Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Struttura Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono validamente costituite quando è inizialmente presente il 50% più uno delle/dei componenti effettive/i.

In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

3.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO REGIONALE UILTRASPORTI

Oltre alla Segreteria e al Tesoriere, fanno parte dell'Esecutivo Regionale in modo equilibrato e comunque non oltre la metà delle/dei componenti il Consiglio Regionale:

- le Segretarie/i Segretari Generali delle Uiltrasporti Territoriali della regione;
- la/il Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità Politiche di genere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo Regionale a titolo consultivo la/II Presidente del Collegio Sindacale Regionale.

L'Esecutivo Regionale si riunisce di norma due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle/dei componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dalla/dal Segretaria/o Generale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni. Le riunioni dell'Esecutivo Regionale sono valide se presenti almeno il 50% + 1 (più uno) delle/dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice salvo i casi previsti al punto f) dell'art. 31 dello Statuto, all'art. 57 dello Statuto e al punto 10.3 del Regolamento di Attuazione della Uiltrasporti per i quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

3.5 AGGREGAZIONI DI STRUTTURE UILTRASPORTI

Le Segreterie Regionali che intendono procedere, in accordo con la Segreteria Nazionale, alla riorganizzazione dell'articolazione delle strutture Uiltrasporti Territoriali, sulla base dello Statuto, devono sottoporre il progetto all'Esecutivo Regionale e successivamente per l'approvazione del Consiglio Regionale con apposita delibera che contenga:

- 1) le strutture interessate;
- 2) i Settori interessati, ed il numero delle/degli iscritte/i di ogni Settore;
- 3) le modalità attraverso cui i poteri, le responsabilità e le risorse delle strutture Uiltrasporti vengono attribuite;

3.6 ANAGRAFE DEGLI ISCRITTI

Le Uiltrasporti Regionali dovranno provvedere all'invio alla Uiltrasporti Nazionale dell'anagrafe delle/degli iscritte/i entro il 30 novembre di ogni anno in coincidenza con la chiusura del tesseramento per l'anno in corso.

3.7 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 61, primo comma, dello Statuto Uiltrasporti, nelle strutture regionali/territoriali è possibile prevedere una deroga al limite dei tre mandati. Tale decisione dovrà essere deliberata dagli

organismi statutari competenti, con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei componenti.

Le norme previste dall'art. 61 dello Statuto Uiltrasporti decorrono a partire dalla stagione congressuale relativa al 16° Congresso Confederale.

Le norme previste dall'art. 61 dello Statuto Uiltrasporti, secondo comma, per la parte relativa solo alle/ai componenti di Segreteria o alla/al Tesoriera/e, decorrono a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del 16° Congresso Confederale.

4. NORME CONGRESSUALI

4.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale di norma sei mesi prima della data del suo svolgimento. Il Consiglio Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero delle/dei delegate/i di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali. La composizione deve rispondere ad una equilibrata rappresentazione del quadro associativo.

Della convocazione di ogni Congresso dovrà essere data comunicazione all'Organo superiore, alla Segreteria Nazionale e alle strutture confederali corrispondenti, almeno 15 giorni prima.

Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi sono rappresentati, tramite le/i delegate/i, i due terzi delle/degli iscritte/i ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno il 50 per cento degli stessi.

Il Congresso aperto da una/un componente del Consiglio Nazionale, delegata/o dalla Segreteria Nazionale, procede alla elezione della Presidenza e degli altri Uffici Congressuali comprese la Commissione Verifica poteri, la Commissione per le modifiche dello Statuto e quella Elettorale prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

4.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche nelle strutture della Uiltrasporti sono elettive, compresi le/i delegate/i da inviare ai rispettivi Congressi.

Tutte le elezioni sindacali dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel vigente Statuto.

4.3 ELEZIONI DI I° E II° GRADO

Ogni iscritta/o può essere candidata/o alle elezioni per le cariche sindacali purché in regola con il pagamento del contributo sindacale.

Le elezioni nei GAU sono di primo grado, nel senso che hanno diritto di voto tutte/i le/gli iscritte/i alla data di convocazione del Congresso Nazionale, in regola con la tessera Uiltrasporti e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona. Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso una/un delegata/o già eletta/o.

Ogni delegata/o dispone di tanti voti per quanti sono le/gli iscritte/i da lei/lui rappresentate/i.

4.4 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

L'elezione in sede congressuale ai vari livelli degli organi statutari di voto e di controllo delle strutture della Uiltrasporti avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegate/i rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e facenti parte di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto. La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno 2 (due) strutture che abbiano approvato ed attuato il voto segreto in tutte le loro fasi congressuali. In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidate/i pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati elette/i le/i candidate/i che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene

proclamato eletta/o la/il candidata/o con la maggiore anzianità di iscrizione alla Uiltrasporti.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e delle/dei delegate/i per le istanze superiori avviene con voto palese su lista unica concordata.

4.5 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale della Uiltrasporti, su proposta della Segreteria Nazionale, nomina la Commissione Elettorale Centrale composta da almeno 5 (cinque) componenti, tra cui la/il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- a) decidere, inappellabilmente, sui ricorsi per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- b) decidere, inappellabilmente, sui ricorsi per esclusione o inclusione delle/di candidati.

4.6 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo della struttura verso la quale è stato disposto un intervento straordinario ai sensi dell'art. 57 dello Statuto Uiltrasporti e del punto 7.3 del Regolamento di Attuazione, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa. La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario contenenti anche il numero delle/dei delegate/i di competenza di ciascun settore, nonché le procedure elettorali, vengono fissati dalla/dal Commissaria/o straordinaria/o, d'intesa con la struttura che la/lo ha nominata/o, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario.

5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI, DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

5.1 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

5.1.1 COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dalle/dai componenti elette/i o di diritto, anche a titolo consultivo, del Consiglio Nazionale;
- b) dalle/dai componenti il Collegio di Garanzia e il Collegio Sindacale Nazionale;
- c) dalla/dal Segretaria/o Generale di ciascuna Uiltrasporti Territoriale ovvero, nel caso in cui questo sia già stata/o eletta/o in uno degli organi indicati ai precedenti punti a) e b), da una/un componente della rispettiva Segreteria all'uopo designato;
- d) dalle/dai designate/i delle Uiltrasporti Regionali in ragione di una/un componente ogni 300 iscritti;
- e) da un minimo di 20 componenti dell'apparato nazionale nominate/i dalla Segreteria Nazionale.

Fanno inoltre parte della Assemblea Nazionale, se non già facenti parte degli Organismi statutari indicati ai precedenti punti a) e b) le donne elette nelle Segreterie delle Uiltrasporti ai vari livelli.

5.1.2 CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale si riunisce su iniziativa della Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno dei lavori.

5.1.3 SVOLGIMENTO

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono aperti da una/un componente la Segreteria Nazionale che propone, su indicazione della Segreteria stessa, l'elezione della Presidenza.

Fanno parte di diritto della Presidenza le/i componenti della Segreteria Nazionale e la/il Tesoriera/e.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale non possono concludersi con un voto deliberante.

5.2 II CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, formato da 120 componenti, è eletto direttamente dal Congresso. La sua composizione deve tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere e di giovani che tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte ed iscritti nel territorio e delle/dei rappresentanti sindacali di base.

Fermo restando quanto sopra disposto, al fine di assicurare ulteriore presenza di genere e giovani, tale organismo può essere incrementato di 20 componenti.

La sua prima riunione per l'elezione delle cariche è convocata di norma lo stesso giorno di chiusura del Congresso a cura della Presidenza del Congresso stesso che presiederà il Consiglio Nazionale fino all'elezione della/del Segretaria/o Generale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta l'Esecutivo Nazionale e la Segreteria lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo delle/dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

5.3 ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale, formato da 45 componenti, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritiene necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle/dei componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dalla Segreteria che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi previsti ai punti g) ed h) dell'art. 47 dello Statuto Uiltrasporti per i quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi delle/dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è inizialmente presente il 50% più uno delle/dei componenti effettive/i.

In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno delle/dei presenti.

6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

6.1 IL COLLEGIO DI GARANZIA

6.1.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio di Garanzia è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione della/del Presidente è convocata e presieduta dalla/dal componente più anziana/o di età.

Le riunioni del Collegio di Garanzia sono validamente costituite, salvo quanto previsto al successivo punto 6.1.2, quando è presente la metà più uno delle/dei suoi componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuta/o a firmare.

6.1.2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

In presenza di un ricorso di accertata competenza del Collegio, la/il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Acquisito il ricorso, la/il Presidente del Collegio può nominare una relatrice/un relatore scelta/o all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

6.1.3 ESAME DEL RICORSO

La/II Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento. In apertura dei lavori del Collegio, la relatrice/il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione da parte della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti della/del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritta/o e ne dà comunicazione nei 5 (cinque) giorni successivi, a mezzo raccomandata a.r., all'iscritta/o ed alla struttura Uiltrasporti che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta/o presso la stessa struttura.

6.1.4 DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio di Garanzia, udite le osservazioni della relatrice/del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritta/o per le controdeduzioni. È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dalla/dal Presidente e dalle/dai componenti presenti.

6.1.5 TERMINI PER LA DECISIONE

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale il Collegio di garanzia viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio di Garanzia viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve

essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso. Ai fini del calcolo dei 60 (sessanta) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dall'I agosto al 31 agosto di ogni anno nonché durante la celebrazione del Congresso della struttura e nei 15 (quindici) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio di Garanzia eletto.

6.1.6 ESITO DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio di Garanzia può essere accolto o respinto.

Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta/o dalla medesima o da altra struttura.

Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti dalla struttura.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 (cinque) giorni successivi alla data di decisione a mezzo raccomandata A/R. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato o proposto l'adozione del provvedimento disciplinare.

Il pronunciamento da parte del Collegio di Garanzia conclude il giudizio per qualsiasi livello della Uiltrasporti.

6.2 COLLEGIO SINDACALE

6.2.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio Sindacale deve essere composto da 3 (tre) componenti effettive/i e 2 (due) supplenti tutte/i professioniste/i esterne/i alla struttura.

Il Collegio Sindacale è eletto dal Congresso e resta in carica sino alla data del Congresso successivo. Le/i singole/i componenti possono essere elette/i per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. La funzione di certificazione del Bilancio può essere esercitata dal Collegio Sindacale qualora la/il Presidente risulti iscritta/o nel registro dei Revisori Legali presso il MEF e le/gli altre/i

componenti siano iscritte/i all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti. Nel caso che tra i componenti del Collegio Sindacale non ci sia la presenza della/del Revisore iscritta/o presso il MEF, l'Esecutivo della struttura in questione, su proposta della Segreteria, incarica una società o una/un revisore iscritta/o al Mef per la relativa certificazione del bilancio.

Il Collegio Sindacale è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione della/del Presidente è convocata e presieduta dalla/dal componente più anziana/o di età.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite quando è presente la metà più uno delle/dei componenti. La rilevazione del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni Revisore è tenuto a firmare.

6.2.2 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il Collegio Sindacale viene convocato almeno ogni tre mesi dalla/dal sua/o Presidente. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche alla/al Tesoriera/e.

La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Il Collegio Sindacale è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dalla/dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto sull'apposito registro il verbale della riunione sottoscritto dalla/dal Presidente e dalle/dai sue/suoi componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria ed all'organo di direzione della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze.

Copia del verbale deve essere consegnata alla corrispondente Segreteria ed alla/al Tesoriera/e entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della verifica.

La/II Tesoriera/e è tenuta/o ad assistere il Collegio Sindacale nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale redige e presenta al Congresso una relazione sulla attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

6.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio Nazionale di Garanzia ed il Collegio Sindacale Nazionale della Uiltrasporti hanno sede presso la Struttura Nazionale. Gli stessi possono avvalersi del personale della Uiltrasporti Nazionale per l'attività di Segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

7. INTERVENTO NELLE GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

7.1 POTERE DI INTERVENTO

In caso di inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della Uiltrasporti e/o di violazioni statutarie da parte della Uiltrasporti Territoriale, la Uiltrasporti Regionale ha l'obbligo dell'intervento straordinario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento della Struttura Nazionale nei confronti della Uiltrasporti Regionale.

Le condizioni di cui sopra, si verificano anche nel caso in cui le inadempienze organizzative e/o il danno all'immagine e/o alla coesione interna della Uiltrasporti e/o di violazioni statutarie siano da attribuirsi alla Uiltrasporti regionale. in tal caso, l'obbligo di cui sopra rimane in capo alla struttura nazionale.

Nel caso in cui le inadempienze statutarie od organizzative di una Uiltrasporti Territoriale o Regionale creino danno all'immagine della UIL o condizioni di non gestibilità della Camera Sindacale Territoriale, la Uiltrasporti Nazionale - su richiesta motivata dell'Unione Regionale - ha l'obbligo dell'intervento statutario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento dell'Unione Regionale direttamente nei confronti della Uiltrasporti Territoriale e/o Regionale, sentita la Confederazione.

In presenza di contestazione da parte della Uiltrasporti Nazionale sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario la decisione diventa di competenza dell'Esecutivo Confederale Nazionale.

7.2 PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE

La Segreteria della Camera Sindacale Territoriale convoca la categoria interessata a cui contesta l'inadempienza statutaria con ampia facoltà della categoria di presentare le sue contro deduzioni.

I documenti contenenti la contestazione e le contro deduzioni dovranno essere trasmessi immediatamente alla Segreteria dell'Unione Regionale UIL competente per territorio e, per conoscenza, alla Segreteria della Uiltrasporti Nazionale.

La Segreteria dell'Unione Regionale UIL dovrà esperire entro i 20 (venti) giorni successivi alla ricezione dei documenti previsti al comma precedente un tentativo di conciliazione. L'esito negativo comporta la richiesta dell'intervento straordinario alla Uiltrasporti Nazionale. Nel caso in cui l'inadempienza statutaria sia particolarmente grave non c'è alcun impegno di conciliazione regionale.

Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Unione Regionale UIL, la Uiltrasporti Nazionale ha l'obbligo di confermare l'intervento straordinario ovvero di opporsi alla richiesta di intervento e richiedere l'esame e la decisione conclusiva alla Segreteria Confederale.

Trascorso il termine di cui sopra senza che la Uiltrasporti Nazionale abbia adottato una delle due soluzioni previste al comma precedente, la Segreteria dell'Unione Regionale UIL procederà all'intervento straordinario nei confronti della Uiltrasporti Territoriale interessata.

7.3 INTERVENTO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA

Esperita senza esito la procedura di conciliazione e composizione della controversia, la Uiltrasporti Nazionale ha l'obbligo di nominare entro 10 (dieci) giorni una/un Commissaria/o e/o un Comitato di gestione, concordandone la composizione con la struttura orizzontale competente per territorio. La struttura

che dispone la gestione straordinaria è tenuta a notificare alla Segreteria Confederale, entro 5 (cinque) giorni dalla data della decisione, la delibera dell'organo competente, corredata dalle indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria, sui nominativi della/del Commissaria/o e/o del Comitato di gestione, nonché sulla presunta data del Congresso straordinario ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

La delibera dell'eventuale proroga fissata ai sensi dell'art. 57 dello Statuto dovrà contenere anche la data presunta di convocazione del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

Nel caso in cui la Uiltrasporti Nazionale si opponga alla richiesta di intervento straordinario disposto dall'Unione Regionale UIL, la Segreteria Confederale esaminerà la contestazione ed assumerà conclusivamente le decisioni necessarie.

8. AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

8.1 SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI

L'esercizio dell'azione disciplinare compete all'Esecutivo ai vari livelli dell'Organizzazione ed ogni organo la esercita verso i/le propri/e iscritti/e nell'ambito della propria giurisdizione. Ove non presente l'Esecutivo (Uiltrasporti Territoriale) la funzione di cui sopra verrà esercitata dal Consiglio Territoriale. Gli Organi di voto o esecutivi non possono esercitare direttamente l'azione disciplinare nei confronti delle/degli iscritte/i che fanno parte di Organi superiori. In questi casi l'Esecutivo formulerà alla competente struttura sindacale superiore della quale fa parte l'iscritta/o destinataria/o della sanzione, la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare. La struttura superiore che riceve la proposta ha l'obbligo di pronunciarsi sulla richiesta stessa e di darne comunicazione all'organo proponente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della medesima. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura proponente è automaticamente autorizzata ad avviare le procedure per l'adozione del provvedimento disciplinare. I provvedimenti sono adottati con la seguente normativa:

a) il richiamo scritto può essere adottato dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti dei/delle propri/e iscritti/e, salvo quanto previsto al comma precedente,

nell'ambito della sfera statutaria di competenza. Tale sanzione viene adottata dall'organo con la maggioranza semplice delle/dei presenti;

b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti di una/un propria/o iscritta/o o di una/un propria/o dirigente.

Le sanzioni di cui ai punti precedenti sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi delle/dei presenti. Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti può essere adottato dalla Segreteria della struttura competente a infliggere la sanzione o dalla Segreteria Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi, il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente organo alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto favorevole dei due terzi delle/dei presenti.

8.2 PROCEDURE DI GARANZIA

Gli addebiti specificati nei loro aspetti essenziali devono essere comunicati all'iscritta/o mediante lettera raccomandata A/R almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare, previsto ai precedenti punti, fosse adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti, di cui al primo comma, devono essere contestati insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le contro deduzioni scritte devono essere inoltrate al Collegio di Garanzia insieme al ricorso. L'interessata/o, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'organo abilitato a decidere.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organo di voto o di direzione dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Della convocazione deve essere data comunicazione all'iscritta/o oggetto della possibile sanzione mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione del competente organo.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente esecutivo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va

comunicato per iscritto, mediante raccomandata A/R, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio di Garanzia a decidere in caso di ricorso;
- alla Struttura Confederale di pari livello;
- alla Struttura Nazionale di categoria di appartenenza dell'iscritta/o.

8.3 RICORSI

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare la persona interessata può presentare ricorso al Collegio di Garanzia.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata A/R alla/al Presidente del Collegio di Garanzia e, per conoscenza, alla/al Segretaria/o Generale della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritta/o deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso la/il Presidente del Collegio di Garanzia dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.

9. PARTECIPAZIONE DELLE/DEGLI ADERENTI AI CONGRESSI TERRITORIALI

Le/gli aderenti in possesso dell'Attestato di adesione alla Uiltrasporti ed in regola con il pagamento delle quote, possono partecipare alla vita delle strutture territoriali secondo le modalità di coinvolgimento stabilite dall'organo di voto della Uiltrasporti Regionale.

10. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA

10.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANI

Tutte/i le/gli iscritte/i, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli.

Le riunioni di tutti gli organi di voto ed esecutivi si possono svolgere oltre che in presenza anche tramite piattaforma "online", e ove necessario si provvederà a redigere un apposito verbale che certificherà la presenza delle/dei partecipanti. Le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera raccomandata a/r, pec ed anche tramite sistemi alternativi che ne certifichino l'invio e la ricezione.

Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture Uiltrasporti devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata, di norma, al numero delle persone iscritte della struttura. Gli Organi di voto delle Uiltrasporti Regionali, nonché delle Uiltrasporti Territoriali devono, inoltre, ricomprendere una rappresentanza delle/dei delegate/i di base.

Nelle strutture territoriali di qualsiasi livello che contino, nella rispettiva base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 30% del totale delle/degli iscritte/i della struttura, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli organi in funzione della rappresentanza di genere è affidata alla struttura di livello immediatamente superiore la quale ha il potere ed il dovere di intervenire per riequilibrare situazioni in contrasto con la presente norma.

La convocazione degli Organi, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori, avviene per iscritto di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui sia previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

Le/i componenti degli organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento delle/dei sue/suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni struttura dovrà redigere un apposito verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti. Il verbale redatto a cura di una/un componente designata/o dall'organo tra le/i sue/suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

L'assenza a tre riunioni consecutive degli Organismi senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

10.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti effettive/i.

10.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI

Le decisioni degli organi statutari della Uiltrasporti di qualsiasi livello sono valide salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 delle/dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale;
- b) 75% + 1 delle/degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

Per le riunioni nelle quali si debbano adottare impegni di spesa straordinaria, l'adozione del foglio di presenza e la verbalizzazione delle decisioni, costituiscono documentazione vincolante ai fini dell'esecuzione della decisione.

10.4 SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di una/o o più componenti degli organi statutari di qualsiasi grado e livello si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

CODICE ETICO



INDICE

- 1. PRINCIPI GENERALI
- 2. VALORI E FINALITÀ
- 3. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI
- 3.1 Norme Generali
- 3.2 Parità di Genere
- 3.3 Formazione Giovani
- 3.4 Comportamento delle/dei Dirigenti
- 3.5 Corretta gestione e sobrietà
- 3.6 Trattamenti economici/rimborsi
- 3.7 Trasparenza della Gestione e adempimento degli obblighi di comunicazione
- 3.8 Comunicazioni sulla gestione
- 4. UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI
- 5. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE
- 6. PROCEDURE, DELEGHE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- 7. PATTO FIDUCIARIO E DI CORRESPONSABILITÀ
- 8. VIGILANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO
- 9. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI

Sono destinatari diretti del Codice Etico e obbligati a osservarne i principi in esso contenuti tutte le dirigenti e i dirigenti, le operatrici e gli operatori, le dipendenti e i dipendenti, le delegate e i delegati, le/i militanti, le associate e gli associati della Uiltrasporti. Essi si impegnano nello svolgimento della propria attività ad operare nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento di attuazione sulla base dei principi di correttezza, lealtà, onestà, legalità ed integrità.

Sono destinatari non obbligati e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del presente Codice, i Fornitori, i Consulenti e i Partner di Uiltrasporti quando non svolgono attività in nome o per conto di essa. Nei confronti dei soggetti non obbligati, il rispetto e la condivisione dei principi contenuti in questo Codice costituisce un criterio ovvero un requisito indispensabile per la scelta dei soggetti con i quali instaurare o mantenere rapporti. Con la pubblicazione di questo Codice Etico, la Uiltrasporti, nonostante non sia tenuta, non vuole solamente rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, ma stabilire specifiche norme comportamentali.

2. VALORI E FINALITÀ

La UILTRASPORTI nella sua azione, si richiama e si ispira ai valori della UIL e che la UIL ha sempre perseguito cioè laicità, riformismo, giustizia sociale, i diritti del lavoro, più lavoro per lo sviluppo. Dunque un Sindacato che forte delle sue radici, delle sue idealità e della sua coerenza sappia coniugare con esse l'attualità del momento ed elaborare le linee strategiche della sua azione futura.

Oltre ai valori sopra elencati nella sua azione la Uiltrasporti persegue i principi: dei diritti, della parità di genere e parità di condizione per l'insieme dei soggetti impegnati nei settori di riferimento e più in generale nella società; della solidarietà, della mutualità quale modalità che attraverso l'unione delle forze e lo scambio solidaristico consente di raggiungere obiettivi comuni; della legalità e della trasparenza quale modello da rispettare e seguire.

3. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI

3.1 NORME GENERALI

Posto che la UILTRASPORTI in tutte le sue articolazioni è impegnata rigorosamente al rispetto delle Leggi e delle Norme vigenti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Organizzazione e ad operare con correttezza ed in coerenza con i principi etici dichiarati nel presente Codice, lo stesso impegno dunque interessa e riguarda tutte le/i dirigenti, le associate, gli associati, le operatrici, gli operatori, le collaboratrici ed i collaboratori, impegnati a tutti i livelli dell'Organizzazione.

La Uiltrasporti è impegnata ad operare in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi influenza esterna (Stato, Governi, Partiti, Controparti, ecc...) avendo quale unico ed esclusivo riferimento la tutela degli interessi delle proprie associate e dei propri associati ed i principi e valori stabiliti dal proprio Statuto.

3.2 PARITÀ DI GENERE

La UILTRASPORTI è impegnata a promuovere in tutte le sue articolazioni la parità di genere ed a tale scopo favorirà l'inserimento in tutti i suoi Organismi di una adeguata rappresentanza con l'obiettivo di valorizzare appieno le risorse umane della Uiltrasporti.

3.3 FORMAZIONE GIOVANI

La Uiltrasporti è impegnata in tutte le sue strutture ed a qualsiasi livello a promuovere e realizzare la formazione di nuovi quadri e dirigenti.

3.4 COMPORTAMENTO DELLE/DEI DIRIGENTI

Ai fini del presente Codice s'intende per dirigente ciascun iscritto/a che ricopre una carica in uno dei vari Organismi sindacali della UILTRASPORTI, previsti nello Statuto ovvero costituiti in conformità allo Statuto stesso, o assume incarichi presso organismi terzi in rappresentanza, su mandato, ovvero designazione, della Uiltrasporti.

La/II dirigente sindacale conforma la propria condotta ai più elevati canoni morali, rifiuta e osteggia ogni forma di discriminazione diretta o indiretta a causa delle convinzioni politiche o religiose o delle condizioni personali e sociali. Nell'espletamento dell'attività sindacale affidata si attiene ai principi

d'indipendenza, imparzialità, lealtà, onestà, discrezione e correttezza evitando categoricamente di perseguire interessi personali. In ogni occasione esso assume comportamenti tali da salvaguardare e migliorare la reputazione della UILTRASPORTI, la fiducia e la tutela degli iscritti. La/II dirigente sindacale assume le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio derivanti dalla carica che riveste e ispira la propria attività sindacale a criteri ed alle finalità del presente Codice. A tal fine, evita di intrattenere con soggetti comunque coinvolti (controparte o meno) o interessati dall'attività del Sindacato rapporti tali da poter compromettere l'indipendenza di giudizio o comunque tali da indebolirne l'imparzialità.

La/II dirigente sindacale riferisce all'Organismo Sindacale cui appartiene ovvero alla Segreteria Nazionale in ordine a fatti e situazioni che lo riguardano che possano vulnerare, anche solo in apparenza, l'indipendenza e l'attività del Sindacato. Colei/Colui che ricopre la carica di Segretaria/o Nazionale riferisce agli altri membri della Segreteria Nazionale.

La/II dirigente sindacale sostiene, con parsimonia, le spese strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico affidato. Inoltre, la/il dirigente utilizza i permessi sindacali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sindacale affidata. Non accetta in alcun modo vantaggi, regali o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività del Sindacato, che potrebbero indurlo ad un condizionamento.

Gli incarichi esterni presso organismi terzi in rappresentanza o su mandato o su designazione del Sindacato, sono assunti e svolti dalla/dal dirigente sindacale facendo sempre riferimento all'appartenenza ai valori propri della Uiltrasporti e agli interessi legittimi dal Sindacato rappresentati. I compensi eventualmente percepiti rimangono nella disponibilità della/del dirigente sindacale, salvo diversa determinazione stabilita dal Regolamento di Attuazione.

La/II dirigente sindacale non rivela informazioni riservate inerenti all'attività sindacale, l'Organizzazione e le persone che la compongono, si astiene da tutte quelle dichiarazioni che possano in qualsiasi modo nuocere all'immagine e al prestigio del Sindacato.

La/II dirigente sindacale è tenuto e s'impegna, in caso di dimissioni dal Sindacato, a tenere riservate le informazioni acquisite durante l'attività

sindacale svolta; in particolare evita riferimenti alle persone che lo compongono e a fatti e circostanze personali. Inoltre, nel corso dell'anno successivo alle dimissioni, si astiene dal rilasciare dichiarazioni riferite all'esperienza maturata nella UILTRASPORTI che possano nuocere all'immagine e al prestigio del Sindacato e delle persone ad esso iscritte. Qualora svolga incarichi esterni presso organismi terzi in rappresentanza o su mandato o su designazione del Sindacato è tenuto e si impegna a lasciare detto incarico, in caso di dimissioni dalla Uiltrasporti.

3.5 CORRETTA GESTIONE E SOBRIETÀ

Posto che la quasi totalità delle risorse economiche e finanziarie utilizzate dall'Organizzazione provengono dal contributo autonomo e volontario delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso la trattenuta sindacale:

- la Uiltrasporti si impegna ad adottare e promuovere comportamenti contrassegnati da sobrietà e correttezza, nella piena e responsabile consapevolezza che l'attuale fase sindacale e sociale richiede rigore e buona amministrazione, da rappresentare soprattutto alle nostre associate ed ai nostri associati.
- la Uiltrasporti si impegna ad utilizzare le risorse disponibili nel modo migliore e coerente con le attività da svolgere.

3.6 TRATTAMENTI ECONOMICI E RIMBORSI

A qualsiasi livello dell'Organizzazione ogni rimborso per spese sostenute nell'esercizio dell'attività sindacale deve essere tracciato e accompagnato da documentazione giustificativa di spesa.

Pertanto essi dovranno essere formalizzati, registrati, erogati e tracciati in osservanza e conformità con le normative di legge vigenti nonché ai codici/regolamenti adottati al proprio interno dalla Uiltrasporti.

I trattamenti economici disponibili in luogo di indennità di carica o di missione dovranno essere determinati salvaguardando l'equilibrio delle compatibilità economiche della struttura e stabiliti dall'organo collegiale atto alla gestione dell'Organizzazione del livello competente, tenuto conto altresì dei diversi livelli di responsabilità nell'Organizzazione.

A tutte/i le/i dipendenti della Uiltrasporti dovrà essere applicato il CCNL "dei servizi ambientali".

3.7 TRASPARENZA DELLA GESTIONE E ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La Uiltrasporti è impegnata in tutte le sue articolazioni ad una amministrazione secondo i principi di trasparenza, correttezza e assolvendo a tutti gli obblighi di comunicazione che la legge prescrive. Inoltre, la Uiltrasporti deve perseguire una gestione funzionale in modo che si realizzi la massima salvaguardia del suo patrimonio sociale a tutela delle/degli iscritte/i.

3.8 COMUNICAZIONI SULLA GESTIONE

Le comunicazioni sulla gestione devono essere veritiere, chiare, corrette e trasparenti. Tutte le comunicazioni eventualmente previste devono essere redatte in conformità con i principi, i criteri e le regole stabiliti dalle norme dell'ordinamento legislativo nazionale.

Rientrano nelle comunicazioni: i bilanci, i prospetti informativi, le relazioni sulla situazione patrimoniale, e tutti gli altri tipi di relazione o comunicazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria previste dalla Legge.

Allo scopo di evidenziare i principi di correttezza e trasparenza quali valori della Uiltrasporti va comunque precisato che la Uiltrasporti in tutte le sue articolazioni è impegnata:

- nella certificazione dei propri bilanci e dei patrimoni;
- nella attestazione documentata delle adesioni;
- nella costruzione e aggiornamento costante dell'anagrafe dei propri iscritti.

La Uiltrasporti prescrive lo stesso comportamento anche nel predisporre le relative comunicazioni nei confronti delle eventuali autorità pubbliche di vigilanza (Autorità Antitrust, altre Autorità) vietando di ostacolare le loro funzioni e raccomanda la massima collaborazione con tali autorità.

Tutte/i le/i dipendenti, le collaboratrici ed i collaboratori di Uiltrasporti sono obbligati a eseguire ogni denuncia su fatti ritenuti in contrasto con le norme del presente Codice, sono altresì tenuti a segnalare con tempestività alla Segreteria competente della Uiltrasporti ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui siano venuti a conoscenza.

La Uiltrasporti s'ispira ai principi di correttezza e trasparenza anche nelle comunicazioni al pubblico, con lo scopo di fornire chiaramente ed esattamente tutte le informazioni.

4. UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI

L'utilizzo di strumenti informatici, nell'esercizio delle mansioni lavorative affidate dalla Uiltrasporti, è soggetto alle condizioni previste dai contratti di licenza e dalle norme giuridiche in vigore nonché dei principi espressi in questo Codice. Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza e riservatezza dei programmi e del corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

I responsabili operativi della sicurezza devono assicurare l'efficacia dei sistemi volti a proteggere le installazioni e controllare i loro accessi.

5. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

Le/l dipendenti, le collaboratrici ed i collaboratori di Uiltrasporti sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni (materiali e immateriali) e delle risorse loro affidate per espletare le proprie funzioni.

Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà di Uiltrasporti deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla stessa né per finalità illegali.

Ogni bene di proprietà della Uiltrasporti dovrà essere registrato nelle scritture contabili.

6. PROCEDURE, DELEGHE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Nei criteri di gestione la Uiltrasporti utilizzerà un sistema di deleghe finalizzato ad assicurare che:

- a nessun soggetto vengano attribuiti poteri illimitati o funzioni per legge non delegabili;
- a nessun soggetto vengano contestualmente delegati poteri di spesa e di controllo sulla medesima;
- il contenuto delle deleghe sia conforme alle responsabilità assegnate e non in sovrapposizione o conflitto, anche solo parziale o potenziale, con attribuzioni delegate ad altri soggetti;
- i poteri e le attribuzioni conferiti siano conosciuti dalla Segreteria Nazionale.

È inoltre da precisare che le deleghe possono essere attribuite anche a soggetti esterni all'ENTE, ad esempio nell'ambito di rapporti di consulenza. In tal caso, unitamente all'accettazione delle funzioni o dei compiti delegati, tali soggetti dovranno rispettare i principi esposti nel presente Codice Etico.

Tutte le azioni e attività effettuate direttamente da Uiltrasporti o per suo conto, devono essere in un regime di riservatezza:

- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti;
- basate su informazioni corrette e complete.

Non è consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Uiltrasporti.

Uiltrasporti a salvaguardia della sua immagine e della correttezza delle informazioni rilasciate, e in linea con i principi su esposti, stabilisce che:

■ nessuna/nessun dirigente, operatrice, operatore, dipendente, delegata/o, militante, associata/o della Uiltrasporti può rilasciare interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione, per conto o riguardanti Uiltrasporti, a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, salvo approvazione espressa della Uiltrasporti nelle sue articolazioni sotto elencate;

■ ogni dirigente, operatrice, operatore, dipendente, delegata/o, militante, associata/o della Uiltrasporti che venisse sollecitata/o a rilasciare dichiarazioni su informazioni riguardanti l'Organizzazione, a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, dovrà rinviare questi agli Organi preposti.

Per interviste e comunicazioni ufficiali, la Uiltrasporti ricorre:

- alla/al Segretaria/o generale competente;
- alla/al Segretaria/o responsabile avente delega competente;
- alla/al responsabile ufficio stampa.

7. PATTO FIDUCIARIO DI CORRESPONSABILITÀ

Nell'esercizio delle proprie funzioni la/il dirigente UILTRASPORTI:

- deve avere piena consapevolezza della "temporaneità" del proprio agire sindacale:
- deve esercitare la propria attività in condizioni di autonomia ed indipendenza dalle controparti, dai Partiti e dai Governi avendo ad esclusivo riferimento l'interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e del mondo del lavoro;
- non deve svolgere alcuna attività incompatibile con i suoi doveri di dirigente sindacale ovvero assumere responsabilità di direzione politica e/o amministrativa pubblica, o ricoprire viceversa posizioni di lavoro autonomo o imprenditoriale, e/o rappresentare sotto qualsiasi forma interessi delle controparti;
- non acquisisce, nello svolgimento della propria attività sindacale, uno "Status", ma l'esclusiva consapevolezza del sindacalismo come una delle massime espressioni di servizio civile di prossimità ai luoghi di lavoro e alle comunità locali:
- deve attenersi alla riservatezza e non divulgare fatti e informazioni riservate della vita dell'Organizzazione, delle/dei singole/i iscritte/i o strutture sindacali, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsto nello Statuto;

- deve favorire il ricambio generazionale dentro l'Organizzazione;
- deve promuovere la partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita dell'Organizzazione ed alla formazione dei gruppi dirigenti;
- ha il dovere di rispettare la persona, la sua dignità ed i suoi diritti senza alcuna discriminazione di etnia, religione, di sesso, di condizione fisiche e mentali;
- deve avere piena consapevolezza che la cultura dell'associazionismo impone la massima attenzione alla base associativa, che rappresenta l'unico fattore di sopravvivenza dell'Organizzazione;
- deve rispettare, coltivare e difendere i diritti sindacali e contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori dei vari comparti rappresentati dalla Federazione. La responsabilità verso le iscritte e gli iscritti e verso le lavoratrici ed i lavoratori che rappresenta, prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. La/ll sindacalista non può mai subordinare il suo operato ad interessi personali, delle imprese, di altri organismi, o dei partiti o di qualsiasi altro ente o associazione che non sia di emanazione della UIL e della Uiltrasporti;
- non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e credibilità tra le iscritte e gli iscritti e le lavoratrici ed i lavoratori, né può sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi personali;
- rifiuta qualsiasi elargizione da terzi, che possa condizionare la sua attività o ledere la sua credibilità e quelle dell'Organizzazione;
- nel rispetto delle autonomie statutarie e regolamentari, deve assumere come elemento valoriale e distintivo la cultura organizzativa adottata dalla UIL e dalla Uiltrasporti, mettendo in pratica comportamenti coerenti;
- ai vari livelli, deve possedere competenze e conoscenze adeguate alla carica ricoperta, pretendendo aggiornamenti costanti dall'Organizzazione e con l'impegno a partecipare agli aggiornamenti proposti;
- non può aderire ad associazioni segrete o che perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, o comunque a carattere antidemocratico;

- non assume incarichi e responsabilità che determinino interessi in contrasto con quelli di chi rappresenta. È fondamentale prevenire sospetti sulla autorevolezza e sulla completa autonomia di chi tratta per la Uiltrasporti;
- ha il dovere di rispettare le regole e le procedure di democrazia interna prevista dalle norme, fatto salvo il diritto di esprimere sempre nei modi e nei luoghi statutariamente previsti le proprie opinioni. In particolare, nel corso dei negoziati all'esterno, la Uiltrasporti deve presentarsi con una sola posizione;
- ai vari livelli, è impegnato a difendere l'Organizzazione, i singoli/gruppi di dirigenti, attiviste/i e iscritte/i da attacchi ancorché politici, calunniosi, non veritieri, tendenti al discredito ed alla insinuazione personale o dell'Organizzazione stessa;
- il rapporto fra i/le dirigenti Uiltrasporti deve essere caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla lealtà e solidarietà;
- la Uiltrasporti si impegna a tutelare e garantire sempre i diritti delle proprie iscritte e dei propri iscritti, delle proprie dirigenti e dei propri dirigenti, valorizzando le loro capacità professionali acquisite anche con l'attività sindacale.

8. VIGILANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Tutte le strutture della UILTRASPORTI, le/i dirigenti, le operatrici, gli operatori, le attiviste, gli attivisti, le associate e gli associati possono segnalare e/o proporre suggerimenti, modifiche, ampliamenti al presente Codice, i quali verranno esaminati e considerata la loro utilità portati all'attenzione delle strutture atte all'approvazione.

In ogni caso tutti coloro tra i sopra elencati che venissero a conoscenza di presunte trasgressioni del presente Codice Etico hanno l'obbligo di segnalare le stesse con tempestività.

Tutte le segnalazioni di cui sopra possono essere inviate in forma scritta sia via fax sia tramite posta elettronica:

- alla Segreteria Nazionale;
- alla Segreteria Territoriale competente.

È compito di dette strutture assicurare a chiunque l'anonimato e la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni ricevute.

9. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Sarà cura della Uiltrasporti dare massima divulgazione del presente Codice Etico in tutte le sedi e attraverso i propri strumenti di comunicazione.



Segreteria Nazionale

Viale del Policlinico 131 - 00161 Roma

Tel. 06862671 - email: organizzazione@uiltrasporti.it